

Proc. 1161/2018

TRIBUNALE DI BENEVENTO

Esecuzioni e Fallimenti

* * *

Il Giudice,

letto il ricorso, depositato da _____,
assistita dall'avv. Aldo De Luca, professionista nominato dal Presidente del Tribunale di Benevento ai sensi dell'art. 15 9° comma l. 27 gennaio 2012, n. 3 come successivamente integrato con atto depositato il 22 ottobre 2018 ;
dato atto che la proponente ha successivamente richiesto, ottenendo la relativa autorizzazione con decreto reso in data 9 giugno 2020, la concessione di ulteriore termine di cui al D.L. 8 aprile 2020 n. 23 art. 9 comma per il deposito di un nuovo piano di accordo di ristrutturazione in continuità di cui alla legge 3/2012;
letta la definitiva relazione depositata dal professionista ex art. 12 l. cit.;
richiamato il precedente decreto reso in data 24 ottobre 2018 quanto alla sussistenza dei requisiti ex artt. 7, 8 e 9 l.cit. ed all'assenza di atti in frode ai creditori nonché il precedente decreto del 3 gennaio 2020 con il quale si è già disposta la sospensione delle procedure esecutive pendenti in danno della ricorrente;
rilevato che occorre procedere alla eventuale omologazione del piano come definitivamente integrato;
letto l'art. 12 bis l. 27 gennaio 2012, n. 3

FISSA

l'udienza camerale del giorno 28 gennaio 2021 ore 11,30 per la comparizione del proponente, del professionista e dei creditori di cui all'allegato elenco;

AVVERTE

che l'udienza sarà celebrata in modalità cartolare, con termine sino al lunedì precedente -ore 12,00, per il deposito di note e deduzioni da inserire a verbale

DISPONE

che il presente decreto, unitamente alla proposta ed ai relativi allegati , siano comunicati, a cura del professionista, a tutti i creditori almeno 30 giorni prima dell'udienza.

che la nuova proposta ed il presente decreto siano pubblicati presso il registro delle imprese e sul sito www.asteannunci.it e trascritto presso i pubblici registri immobiliari;

che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Benevento 31/10/2020

IL Giudice

Maria Letizia D'Orsi